

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 novembre 2015, n. 223

Regolamento recante modifiche al decreto 24 ottobre 2007, n. 220, in materia di iscrizione agli elenchi provinciali delle associazioni e delle organizzazioni antiracket ed antiusura. (16G00014)

(GU n.22 del 28-1-2016)

Vigente al: 12-2-2016

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 e, in particolare, l'articolo 13, comma 2;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l'articolo 15, comma 4;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1996, n. 189, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti delle medesime;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto del Ministro dell'interno n. 220 del 2007, prevedendo ulteriori condizioni per l'iscrizione/mantenimento dell'iscrizione, con riferimento alla dimostrazione, da parte degli enti, della specifica capacita' di operare nel settore di riferimento;

Ritenuta, in particolare, la necessita' di modificare gli articoli 3 e 5 del decreto, concernenti, rispettivamente, le condizioni per l'iscrizione nell'elenco provinciale delle associazioni e fondazioni antiracket e antiusura ed i provvedimenti prefettizi di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dall'elenco, nonche' l'allegato 1, relativo alle condizioni soggettive per il diniego, la revoca o la

sospensione dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in data 24 settembre 2015;

Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 1° settembre 2015;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2015;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento modifica gli articoli 3 e 5, nonché l'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture.

Art. 2

Modificazioni all'articolo 3
del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) la collaborazione continuativa con le forze dell'ordine, ferme le specifiche competenze di queste ultime, nell'individuazione dei fattori sociali di radicamento e sviluppo dei suddetti fenomeni criminali e delle strategie sul piano economico e produttivo ai fini dell'attività di prevenzione e/o contrasto al racket e all'usura;

b) la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito, avvenuta nell'ultimo biennio;

c) l'attività di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità'».

Art. 3

Modificazioni all'articolo 5
del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220

1. All'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3 bis. I prefetti, con provvedimento motivato, possono mantenere negli elenchi, d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, le associazioni che, pur non integrando tutti i requisiti di cui all'articolo 3, hanno significativamente inciso e proficuamente operato nell'ultimo decennio nel contrasto e nella prevenzione dei

fenomeni di estorsione e di usura nel territorio di riferimento e svolgono comunque attivita' di prevenzione.».

Art. 4

Modificazioni all'allegato 1 del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220

1. All'articolo 1, comma 1, dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «articolo 416-bis» sono inserite le parole «(associazione di tipo mafioso), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso),»;

b) alla lettera b), dopo le parole «320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)», sono inserite le parole «346-bis (traffico di influenze illecite),».

Art. 5

Clausola finanziaria

1. L'applicazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 novembre 2015

Il Ministro dell'interno: Alfano

Il Ministro della giustizia: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2016
Interno, foglio n. 90